

Legenda:

- in **giallo** le parti da aggiungere secondo lo Snater
- in **rosso** le parti da tagliare secondo lo Snater

BACINO DI REPERIMENTO PROFESSIONALE

Premesso che

- con gli accordi sottoscritti il 4 giugno 2008 (così come integrato dal verbale del 2 luglio 2008), il 14 gennaio 2009 ed il 20 febbraio 2009 sono stati costituiti bacini di reperimento professionale, mediante l'inserimento dei lavoratori nelle Fasce A (con garanzie di impegno a termine e di successiva assunzione a tempo indeterminato) e B (con sole garanzie di impegno a termine),
- con l'accordo del 4 giugno 2008 in particolare, in relazione all'entrata in vigore della L.247/2007, è stato pattuito che non trova applicazione, per le attività che vengono svolte nel Gruppo dai profili professionali utilizzati con lo strumento del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il limite temporale di cui all'art.5, comma 4 bis, del D.Lgs n.368/2001, così come modificato dalla L.247/2007, fino al completamento dei processi di stabilizzazione e di garanzia di impegno a tempo determinato ed ai conseguenti riflessi sul modello organizzativo (fissati al 30/09/2014), considerate le peculiarità del modello organizzativo della Rai e delle Società del Gruppo,
- con la L.183/2010 è stato espressamente previsto.....; le parti ritengono necessario, da un lato, preservare la funzionalità produttiva dell'Azienda e l'apporto reso a quest'ultima dal personale a termine e, dall'altro, mantenere per tale personale le garanzie minime di utilizzazione previste con gli accordi sopra citati e creare percorsi di stabilizzazione per i lavoratori impegnati a termine nel Gruppo per periodi continuativi;

si conviene quanto segue.

- 1.** Le Parti confermano che, in considerazione delle peculiarità del modello organizzativo della Rai e delle Società del Gruppo, caratterizzato da rapidi processi di innovazione tecnologica/produttiva/professionale che comporta un'accentuazione del carattere di stagionalità delle diverse attività, il limite temporale di cui all'art.5, comma 4 bis, del D.Lgs. n.368/2001, così modificato dalla L. n.247/2007 non trova applicazione per le attività che vengono svolte nel Gruppo dai profili professionali abitualmente utilizzati con lo strumento del contratto a termine, anche in caso di evoluzione di profili derivante da possibili interventi di riclassificazione del personale. Di conseguenza le Parti, con la sottoscrizione delle pattuizioni di cui al presente accordo, ritengono espletata positivamente la verifica di cui al punto 27 dell'accordo del 4 giugno 2008. Le Parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'avvenuto rispetto delle percentuali fissate al punto 2 del citato accordo. **Le Parti convengono altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, che il numero complessivo dei contratti a termine di tutte tipologie, rapportati ad unità medie/anno (es. 2 contratti di 6 mesi = 1 unità/anno) non potrà superare il limite percentuale dell'organico complessivo a tempo indeterminato del Gruppo alla data del 31 dicembre**

dell'anno precedente con i criteri di seguito indicati: per l'anno solare 2015 il limite viene fissato al 5%, per il 2016 al 3%, per il 2017 al 1%.

2. In relazione alle fusioni per incorporazione di Società del Gruppo RAI in RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. già avvenute o in procinto di perfezionarsi, le Parti convengono la costituzione di un unico bacino di reperimento professionale per il Gruppo RAI, suddiviso in Fascia A ed in Fascia B, in relazione alle garanzie riconosciute ai lavoratori (solo impegno a termine per la fascia B, anche assunzione a tempo indeterminato per la fascia A) nelle quali sono inseriti rispettivamente tutti i lavoratori che sono già rientrati nella Fascia A (comprendendo anche coloro che, a seguito di verbale di transazione, hanno prevista l'assunzione entro il 2014 e coloro che, avendo optato così come permette il punto 2 dell'accordo 2 luglio 2008, sono in coda alle assunzioni del 2014) e nella Fascia B ai sensi degli accordi del 4 giugno 2008, del 14 gennaio 2009 e del 20 febbraio 2009.
3. Vengono altresì inseriti nella Fascia A del bacino costituito per i profili professionali di addetto ai costumi, aiuto arredatore, aiuto costumista, aiuto scenografo, assistente alla regia, assistente ai programmi, compositore video, consulente musicale, costruttore, documentatore, grafico operatore animatore, impiegato, montatore, operatore di ripresa, organizzatore ispettore di produzione, programmatore regista, realizzatore decoratore, sarto tagliatore, specializzato della produzione, tecnico, tecnico della produzione, tecnico ICT, truccatore parrucchiere tutti i lavoratori che alla data del abbiano maturato almeno 1095 giorni di impegno a termine nel medesimo profilo professionale presso qualunque sede e Società del Gruppo. Chi ha maturato i 1095 giorni di impegno con contratti a termine in profili professionali diversi, verrà inserito nel bacino del profilo professionale che ha inquadramento iniziale nel livello più basso, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 31 30. Nell'ipotesi di impegno in profili professionali diversi aventi medesimo livello di inquadramento iniziale, il lavoratore verrà inserito nella Fascia A del profilo in cui ha la prevalenza dei giorni di impegno, ma continuerà ad essere utilizzato indifferentemente nei diversi profili professionali, in relazione alle esigenze aziendali; al momento dell'assunzione a tempo indeterminato l'Azienda valuterà in accordo con il lavoratore, in base alle contingenti esigenze produttive/organizzative, il profilo professionale da assegnare al lavoratore.
4. Vengono inseriti nella Fascia B del Bacino costituito per i medesimi profili professionali sopra citati i lavoratori che abbiano avuto impegni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso qualunque sede e Società del Gruppo, nel medesimo profilo professionale per almeno 300 giorni alla data del
5. Nel caso in cui un lavoratore avuto impegni in profili diversi (a titolo esemplificativo: assistente ai programmi/documentatore/impiegato, compositore video/grafico operatore animatore, aiuto arredatore/aiuto scenografo), questo verrà inserito nella fascia B del profilo in cui ha avuto la prevalenza dei giorni di impegno, ma continuerà ad essere utilizzato indifferentemente nei diversi profili professionali, in relazione alle esigenze aziendali.
6. Le assunzioni a tempo indeterminato pianificate in esecuzione delle intese intercorse con l'accordo del 4/06/2008 vengono anticipate con i seguenti criteri:
 - le assunzioni da formalizzare entro il 31/03/2012 verranno effettuate entro il 30/10/2011

- le assunzioni da formalizzare entro il 31/03/2013 verranno effettuate entro il 30/6/2012
 - le assunzioni da formalizzare entro il 31/03/2014 verranno effettuate entro il 31/3/2013
- Anticipazione di un anno del passaggio a tempo pieno per coloro che in base al comma 14 del precedente accordo del 4 giugno 2008 hanno optato per il part-time verticale di due anni.
7. Tutti i lavoratori che saranno inseriti nella Fascia A in applicazione del presente accordo, verranno assunti proporzionalmente – in rapporto al profilo professionale di appartenenza e sulla base della graduatoria che verrà elaborata in relazione ai giorni effettivi di lavoro seguendo il criterio di prevalenza per coloro che già erano inseriti nella Fascia B dell'accordo 4/6/2008 rispetto a coloro non regolati dal suddetto accordo, indipendentemente dalla sede di lavoro – entro i seguenti termini: 1/3 entro il 31/03/2014, 1/3 entro il 31/03/2015, ed il residuo terzo entro il 31/03/2016.
 8. A decorrere dal 2012, entro il primo trimestre di ciascun anno l'Azienda verificherà quali siano i lavoratori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato 1095 giorni complessivi a tempo determinato, secondo i criteri indicati al precedente punto 3, e li inserirà automaticamente in Fascia A, pianificando la loro assunzione a tempo indeterminato entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo all'ultimo anno in cui sono già state pianificate assunzioni in applicazione del presente accordo sindacale. Entro il medesimo termine l'Azienda verificherà altresì quali siano i lavoratori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato 300 giorni di impegno a termine per l'accesso alla Fascia B, che avverrà nell'anno successivo con le modalità indicate al punto 14.
 9. Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Azienda comunicherà alle OO.SS. i nominativi dei lavoratori che risulteranno in possesso dei requisiti numerici per l'inserimento nella Fascia A e nella Fascia B in applicazione del precedente punto 8, nonché la data entro la quale è prevista la assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di Fascia A.
 10. Il lavoratore che alla data del ha raggiunto i 1095 giorni complessivi a tempo determinato, così come il lavoratore che accederà in futuro automaticamente alla fascia A, riceverà specifica comunicazione scritta dell'Azienda recante la data entro la quale si impegna ad assumerli.
 11. Sono esclusi dall'applicazione dei benefici previsti dal presente accordo i lavoratori che – pur essendo in possesso dei requisiti richiesti – abbiano compiuto i 58 61 anni di età alla data di sottoscrizione del presente accordo, nonché i lavoratori che non abbiano avuto almeno un giorno di impegno a termine nell'ambito del Gruppo Rai nel periodo compreso tra il 01/07/2009 31/03/2009 e la data di sottoscrizione del presente accordo.
 12. I lavoratori che verranno esclusi dall'applicazione dei benefici previsti dal presente accordo per aver compiuto i 58 61 anni di età continueranno ad essere impegnati a termine fino al compimento dei 65 anni raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo minimo annuo di 6 mesi, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del Gruppo fino a tale termine.
 13. L'Azienda fornirà alle OO.SS., entro la data del 30/09/2011 31/07/2011, l'elenco dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'inserimento in Fascia A ed in Fascia B suddivisi per profili professionali, nonché la pianificazione delle assunzioni previste ai punti 6 e 7 nei singoli anni.

14. L'ingresso effettivo nel Bacino ai sensi del presente accordo, sia in Fascia A che in Fascia B (ivi compresi coloro che erano già inseriti nella Fascia B in applicazione dei precedenti accordi sindacali), e dunque l'applicazione dei relativi benefici, è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati - ad eccezione di coloro che già sono rientrati in Fascia A ai sensi dell'accordo del 4/06/2008, in quanto la tregua contenuta nel verbale di conciliazione già sottoscritto ha termine successivo alla data di assunzione a tempo indeterminato - di un verbale di conciliazione in sede sindacale, **il cui testo sarà concordato con le OO.SS.**, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del Gruppo RAI fino alla data di assunzione a tempo indeterminato.
15. Resta inteso che la sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto 14 non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'Azienda e determinerà la sospensione dei termini prescrizionali.
16. I nuovi ingressi nel bacino avverranno con i tempi e le modalità di seguito indicati: l'Azienda inviterà per iscritto entro il **31/10/2011** **30/9/2011** ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione della RAI entro la data del **30/11/2011** **31/10/2011**, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al precedente punto 14, che dovrà avvenire entro la data del 31/12/2011.
17. Si conferma che le assunzioni a tempo indeterminato verranno perfezionate a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale, **il cui testo sarà concordato con le OO.SS.**, con la rinuncia da parte del lavoratore ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per la Rai e per le altre Società del Gruppo.
18. I lavoratori verranno assunti a tempo indeterminato con il profilo professionale del bacino di appartenenza, o con profilo professionale contiguo/affine (a titolo esemplificativo impiegato/assistente ai programmi/documentatore, grafico operatore animatore/compositore video), mantenendo il livello di inquadramento maturato con l'ultimo contratto a termine sottoscritto nel medesimo profilo.
19. In caso di disponibilità da parte dei lavoratori ad accettare l'assunzione **a Tempo Determinato e a Tempo Indeterminato** in profili professionali e/o in sedi diversi da quelli di appartenenza a fronte di esigenze aziendali altrimenti non risolvibili con l'**assunzione dall'organico TD della Sede**, l'Azienda **valuterà attuerà possibili** interventi economici (es. **corresponsione indennità di trasloco e indennità fuori fede**) ed anticipazioni **di 18 mesi** del termine previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.
20. In caso di disponibilità del lavoratore e di positiva valutazione da parte aziendale ad essere assunto con part-time verticale di 9 mesi annui per un periodo di tre anni, detta assunzione sarà anticipata di rispetto alla pianificazione prevista ai sensi del presente accordo.
21. A tutti coloro che entreranno a far parte del bacino ai sensi del presente accordo verrà garantito, nel periodo compreso tra il 1/01/2012 e la data di assunzione a tempo indeterminato un periodo di impegno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di **6 8 mesi minimi medi annui e 6 mesi minimi annui**; per i lavoratori impegnati a Roma viene inoltre garantito un impegno medio annuo di 8 mesi annui e per i lavoratori impegnati a Milano, Torino e Napoli di 7 mesi medi annui. A tutti coloro che dopo 36 mesi di contratti non venisse più riconosciuta l'indennità di disoccupazione a

seguito del passaggio al livello superiore, verranno garantiti 9 mesi annui di utilizzazione. Le Parti si danno atto che per le Sedi Regionali, data la specificità e gli oggettivi problemi di organico, è necessaria l'utilizzazione delle risorse TD in qualsiasi periodo dell'anno anche al fine di abbattere gli appalti stagionali estivi.

22. Gli impegni di assunzione a tempo indeterminato, nonché la garanzia di utilizzazione con contratti a tempo determinato, potranno essere realizzati indifferentemente presso una delle Società del Gruppo, in relazione alle esigenze aziendali.
23. L'assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata presso la sede in cui il lavoratore è stato prevalentemente impegnato a termine al momento dell'inserimento nella fascia A del Bacino, fatto salvo quanto previsto al punto 19.
24. A tutti coloro che rientrano nel Bacino – sia in Fascia A che in Fascia B - verranno altresì riconosciuti, a decorrere dal 1/01/2012, gli stessi diritti riguardanti l'iscrizione al FASI e alla CRAIPI, in precedenza attribuiti ai lavoratori rientrati nei bacini con l'accordo del 4 giugno 2008, con le medesime modalità concordate per questi ultimi.
25. Le Parti concordano, altresì, di riconoscere ai predetti lavoratori, a decorrere dal 01/01/2012, in luogo del premio di risultato, un "premio di produttività" nella misura di euro 500,00 600,00 annui (riferiti al parametro del livello 4), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno.
26. Si conferma che i lavoratori che rientreranno nel bacino verranno assegnati al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal CCL vigente dopo 48 36 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine anche durante il contratto in corso e anche in profili professionali di inquadramento superiore al proprio Bacino di riferimento. .
27. I lavoratori di cui al punto 5 che vengono impegnati in diversi profili professionali potranno essere assegnati al livello 4 dopo aver maturato 48 36 mesi in qualunque profilo professionale di riferimento.
28. Non potranno essere inseriti nel bacino i lavoratori che – pur in possesso dei requisiti fissati dal presente accordo – abbiano in corso un contenzioso con l'Azienda, salvo che, a seguito di comunicazione ufficiale dell'Azienda che perverrà entro il 30/09/2011, non vi rinuncino entro il 30/11/2011 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino, altresì, di non avere null'altro a pretendere dall'Azienda in relazione all'attività pregressa. Limitatamente a tale ipotesi il requisito del giorno di utilizzazione con contratti a termine nel periodo dal 01/07/2009 31/03/2009 e la data di sottoscrizione del presente accordo potrà essere sostituito dall'utilizzazione avvenuta in esecuzione di provvedimenti giudiziari.
29. Non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente punto 28 i lavoratori che abbiano avuto sentenze di rigetto in primo ed in secondo grado. Laddove, mediante sottoscrizione di apposita transazione, rinunciassero al 3° grado di giudizio verranno considerati una risorsa, in ragione dell'esperienza maturata nel Gruppo, per contratti a tempo determinato.
30. La posizione in graduatoria dei lavoratori inseriti in Fascia A, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato, verrà determinata in relazione alla somma di tutti i contratti a termine formalizzati in qualunque profilo professionale solo in caso di assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale che ha inquadramento iniziale al livello inferiore.

Qualora, invece, un lavoratore manifesti la volontà di essere assunto a tempo indeterminato nel profilo professionale con inquadramento iniziale nel livello più alto, la posizione in graduatoria verrà determinata esclusivamente in relazione al numero di giorni di impegno maturati nel profilo scelto, e l'assunzione a tempo indeterminato verrà ripianificata in relazione alla posizione in graduatoria che il lavoratore avrà in rapporto a tali giorni di impegno.

31. La rinuncia **per iscritto** del lavoratore inserito nel Bacino a proposte contrattuali **formalizzate per iscritto e a distanza di minimo 3 mesi una dall'altra**, che non sia motivata da oggettivo e documentato impedimento, costituisce un inadempimento rispetto ai reciproci impegni concordati tra Azienda e lavoratore; pertanto si conferma che il contratto rifiutato viene computato ai fini del calcolo del periodo minimo che l'Azienda è tenuta a garantire annualmente al lavoratore e, in caso di tre rifiuti di proposte contrattuali, il lavoratore verrà escluso dal bacino e dai conseguenti benefici. Si precisa peraltro che, per poter comportare l'esclusione dal bacino, i tre contratti rifiutati dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 18 mesi. Costituisce causa di legittimo impedimento all'accoglimento della proposta contrattuale la malattia certificata dalla ASL **(o medico di base)**, con prognosi non inferiore ad un mese. La certificazione dello stato di malattia di un lavoratore inserito nel bacino deve necessariamente pervenire all'Azienda, anche a mezzo fax, entro 2 giorni dal suo rilascio, anche se non è stata ancora formalizzata una proposta. Durante il periodo di malattia l'Azienda è esonerata dalla garanzia di impegno a termine nei confronti del lavoratore. Con riferimento alla maternità, oltre che per il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice che ne faccia preventiva richiesta può essere esonerata dalla formalizzazione di contratti, fino al compimento di 1 anno del bambino. Durante l'astensione per maternità l'Azienda è esentata dalla garanzia di impegno a termine nei confronti della lavoratrice.
32. L'Azienda procederà a riconoscere annualmente (l'anno successivo a quello di riferimento) i compensi relativi ai periodi di impegno minimi garantiti, ma non lavorati per causa non dipendente dal lavoratore, eventualmente spettanti alle risorse appartenenti ai bacini, mediante erogazione di una somma "una tantum" che verrà corrisposta in busta paga in occasione **di un prioritariamente del primo** impegno a termine. Resta inteso che tale importo sarà soggetto a TFR e a versamenti per la previdenza complementare.
33. Le Parti, in relazione al diritto di precedenza di cui al comma 4 quater, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247/2007, concordano che, nell'ambito dei lavoratori che esprimano la volontà di avvalersi di tale diritto, la scelta dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato verrà effettuata tenendo conto in via prioritaria delle garanzie di assunzione a t.i. riconosciute dagli accordi di bacino e che, conseguentemente, si seguirà la priorità dettata dai termini massimi di assunzione stabiliti dai predetti accordi, nel rispetto delle pianificazioni previste.
34. Per quanto concerne il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine previsto dal comma 4 quinquies, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247/2007, le Parti convengono che nell'ambito dei lavoratori che esprimano la volontà di avvalersi di tale diritto, fermo restando il rispetto delle scelte di carattere editoriale/produttivo, i lavoratori inseriti nel bacino avranno una garanzia di utilizzazione prioritaria rispetto agli altri lavoratori.

35. Le Parti si danno atto che, per le esigenze che non possano essere soddisfatte con il personale inserito nei bacini, si ricorrerà prioritariamente ai lavoratori già utilizzati a termine in Azienda.
36. Le Parti si danno atto che dalla sottoscrizione del presente accordo le future risorse necessarie alla attività dell'Azienda saranno selezionate tramite concorso pubblico, accessibile a chiunque possieda i requisiti necessari, con commissione congiunta paritetica.
37. Le Parti convengono di incontrarsi entro dicembre 2012 per verificare l'andamento del presente accordo.